



COD. MECC. VVTL01101X  
Tel. 0963376745



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I.  
VIBO VALENTIA-Via G. Fortunato, s.n.c.  
89900 Vibo Valentia  
PEC [VVIS011007@pec.istruzione.it](mailto:VVIS011007@pec.istruzione.it)  
e-mail [VVIS011007@istruzione.it](mailto:VVIS011007@istruzione.it)  
Cod. Mecc. VVIS011007 Cod. Fiscale 96035950797



I.T.I.  
VIBO VALENTIA  
COD. MECC. VVTF01101Q  
Tel. 0963376741

## INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI INFORMAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE

### COMUNICAZIONE ALLE LAVORATRICI GESTANTI E MADRI

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia, condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento.

Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento, una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

Il [D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151](#) "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" all'art. 11 (che abroga tra l'altro il D.Lgs. 645 del 26/11/96) richiede, per le lavoratrici in gravidanza e per quelle nei primi mesi di allattamento, la specifica valutazione dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché la valutazione dei processi lavorativi ritenuti pericolosi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

La norma stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o all'esposizione ad agenti biologici pericolosi.

Il datore di lavoro deve provvedere, in base alla propria valutazione, a modificare temporaneamente le condizioni e/o le mansioni del personale soggetto e in caso di impossibilità il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. In ogni caso, il datore di lavoro informa preventivamente le lavoratrici e i loro rappresentanti sui risultati della valutazione.

**A tutela delle Lavoratrici di questo Istituto Scolastico Azienda, si prega di leggere con molta attenzione questo documento informativo.**

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", **si ribadisce a tutte le lavoratrici la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato,**

**informazione che risulta obbligatoria anche in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni non ionizzanti** (artt. 6, 8 del D.Lgs. 151/01).

A seguito di tale informativa, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizioni da agenti fisici, chimici o biologici, da processi o da condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D.Lgs. 151/01), per adottare le misure necessarie ed eliminare tali rischi, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D.Lgs. 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6).

Si fa inoltre presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto sopra, hanno comunque la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che sia il **Medico Specialista** sia il **Medico Competente** (ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20, D.Lgs. 151/01).

La mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro, comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Gramendola

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso

**(la divulgazione e l'informazione avviene con i canali ufficiali della scuola)**

---

la presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini della formazione e informazione dei lavoratori.